

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI _____

Io sottoscritto _____

nato a _____ il _____ e

residente in _____ alla via _____ n. _____

(C.F.: _____)

ESPONGO QUANTO SEGUE

Per contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 il governo italiano da fine gennaio 2020 ha posto in essere una serie di provvedimenti sempre più restrittivi per contrastare la diffusione del virus SARS-COV2, limitando di fatto le libertà di milioni di cittadini, decisioni apertamente in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana.

Con il decreto legge nr.21/2021 è stato prorogato lo stato di emergenza fino a 31.03.2022.

Le misure approvate hanno esteso sempre di più l'obbligo di utilizzo delle certificazioni verdi covid-19 ad ampie fasce della popolazione italiana, sia per accedere ai luoghi di lavoro sia per accedere a diversi beni e servizi. Infatti il Governo italiano con i decreti di dicembre 2021 e gennaio 2022 ha progressivamente limitato le libertà della popolazione residente non vaccinata, in particolare è vietato poter accedere a diversi servizi pubblici e attività commerciali senza la certificazione verde covid-19 rilasciata per guarigione o vaccinazione. Con il decreto legge del 5.01.2022 dal 15 febbraio 2022 i lavoratori ultracinquantenni non vaccinati non potranno accedere ai propri luoghi di lavoro. Lo stesso decreto ha stabilito l'obbligo di vaccinazione a tutta la popolazione residente che abbia compiuto 50 anni entro il 16.06.2022

Ricordato che il regolamento Europeo nr. 953 che regola le certificazioni verdi (atto legislativo vincolante), al considerando 36 "*è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto ...*»."

Sul tema del contrasto alla discriminazione, il panorama delle fonti comunitarie ed internazionali è vasto.

In particolare si richiama:

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948;
- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di Discriminazione (New York, 1965- Rat. 1976);
- Art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rubricato "Divieto di discriminazione": "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione".
- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione verso le donne (1980- Rat. 1985);
- Art. 13 Trattato istitutivo della Comunità Europea: attribuisce il potere al Consiglio Europeo di adottare provvedimenti diretti contro le discriminazioni religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;
- Direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (Rat. 2003)
- Direttiva 2000/78/CE che istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (D.Lgs. n. 215/2003)

- Carta dei diritti fondamentali dell'UE, o "Carta di Nizza" discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale. Le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali

Per quanto finora argomentato, appare quindi **oggettiva, palese e ormai consolidata la discriminazione verso la persona non vaccinata** poiché, di fatto e normativamente, si ritrova limitata nell'esercizio dei propri diritti, delle proprie libertà, discriminata sul lavoro ed emarginata socialmente. In violazione all'articolo Art. 604-bis codice penale.

Gli stessi provvedimenti hanno progressivamente esteso l'obbligo vaccinale ad un'ampia fascia della popolazione italiana, prima i lavoratori sanitari, poi i lavoratori della scuola, poi tutte le FF.OO ed infine la popolazione residente ultracinquantenne.

Ricordato che l'articolo 32 della Costituzione Italiana afferma: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."*

I 5 vaccini attualmente in uso sono stati autorizzati dall'EMA per l'immissione in commercio in via emergenziale *"independente della sicurezza, dell'efficacia e della qualità da parte dell'Agenzia europea per i medicinali"*. (fonte: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_2390)

La sperimentazione di questi farmaci sulla popolazione che ha accettato la vaccinazione è tuttora in corso, in particolare da fonte dei produttori: "Per il vaccino Pfizer-BioNTech la data prevista per il completamento degli studi clinici è stata stimata al 31 gennaio 2023. Per il vaccino per il Covid-19 creato da Moderna la fine degli studi è prevista per il 27 ottobre 2022".

Ancora non è chiara la reale efficacia dei vaccini ad immunizzare dal virus SARS-COV2 né la sicurezza del farmaco nel lungo periodo. Ricordiamo che ci sono diversi casi accertati di decesso dovuto da vaccini anti SARS-COV2 e molte segnalazioni di avventi avversi.

Questo va in netto contrasto con il **Codice di Norimberga** che vieta la sperimentazione sull'uomo se si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte (*punto 5*).

I vaccini approvati per la commercializzazione fanno uso di due tecnologie per indurre la risposta immunitaria: una a base mRNA e l'altra a vettore virale. Entrambe interagiscono con il genoma per indurre le cellule del corpo umano a produrre la proteina spike. Da questo si evince l'interazione di dette tecnologie con il genoma umano. Ad oggi non è chiara se l'interazione con il genoma è permanente o solo temporanea, gli attuali studi scientifici sono contrastanti,

A tal riguardo si ricorda la **"Dichiarazione universale sul genoma umano"** di UNESCO che all' art.10 afferma: *"Nessuna ricerca concernente il genoma umano né le sue applicazioni, in particolare nei campi della biologia, della genetica e della medicina, dovrebbe prevalere sul rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e della dignità umana degli individui o, all'occorrenza, dei gruppi di individui."*

A supporto di quanto finora argomentato, si rimanda ai contenuti del convegno scientifico "Pandemia –

Invito al confronto", tenutosi a Roma nei gg 3 e 4 Gennaio 2022, organizzato dall'associazione "Coordinamento 15 ottobre", dove esimi ed illustri professionisti, qualificati ed assolutamente attendibili, hanno illustrato, con dati scientifici alla mano, l'assoluta inadeguatezza delle decisioni attuate dal Governo in materia di obbligo vaccinale.

Tali contenuti possono essere visionati dall'A.G. competente ai seguenti link:

- PRIMA PARTE 03/01/2022: https://www.youtube.com/watch?v=fVesUgjL_HM&t=5s;
- SECONDA PARTE 03/01/2022: <https://www.youtube.com/watch?v=tfok1wVK4QE>;
- PRIMA PARTE 04/01/2022: https://www.youtube.com/watch?v=TOomXjy_TGw;
- SECONDA PARTE 04/01/2022: <https://www.youtube.com/watch?v=tZsuwnzhezI>.

CONCLUSIONI:

Chi si è sottoposto a vaccinazione liberamente, ha esercitato il proprio diritto di autodeterminazione nonché libero arbitrio, scegliendo liberamente di aderire ad una campagna vaccinale presentata come "sicura e garanzia di salvezza", fornendo un consenso informato assolutamente privo di validità poiché carente di informazioni primarie e necessarie a qualificare il consenso quale "scelta consapevole", probabilmente ignorando e sconoscendo completamente i rischi del medicinale somministrato.

Chi si è vaccinato sentendosi costretto dal rischio di limitazioni di diritti e libertà, ha firmato un consenso privo di qualsivoglia valenza giuridica poiché indotto dal concreto e oggettivo timore di conseguenze influenti sul libero esercizio dei propri diritti in quanto, in assenza di vaccinazione, al soggetto è vietato accedere a diversi servizi pubblici, attività commerciali e soprattutto esercitare il proprio diritto al lavoro.

Chi ha deciso di NON sottoporsi a tale cura ha ugualmente esercitato il proprio diritto di scelta e, alla luce di quanto argomentato, con le incongruenze, i dubbi e le gravi violazioni riscontrate, la scelta di NON VACCINARSI appare quindi oggettivamente condivisibile e ragionevole.

Giova ricordare come l'orientamento giurisprudenziale ritenga che sia da sanzionare qualsiasi comportamento che, a prescindere dalla volontà del soggetto agente, risulti oggettivamente discriminatorio e quello messo in atto contro i soggetti NON vaccinati, per quanto fin qui esposto, è oggettivamente, gravemente e insindacabilmente discriminatorio.

Specialmente se si analizza il testo normativo del DL 52/2021, alla luce delle ultime modifiche introdotte con DL 229/2021 e DL 1/2022: dal testo come così modificato ed ormai in vigore, si determina l'esclusione sociale dei cittadini non vaccinati i quali, a far data dai giorni indicati nel testo di legge (10/01/2022 – 01/02/2022) non potranno, in tutto o in parte:

- Utilizzare mezzi di trasporto;
- Entrare nei negozi;
- Entrare nei pubblici uffici, banche e poste;
- Esercitare il proprio diritto al lavoro;

In quanto tale quindi, il DL 52/2021 è contrario al regolamento UE 2021/953, che appunto sancisce come “[...]il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto.” facendo così divenire incompatibile la dottrina comunitaria con quanto sancito dalla norma nazionale e, per espressa previsione del comma 9 dell'art. 9 DL 52/2021, tale norma NON PUO' PIU' TROVARE APPLICAZIONE.

Cosa che invece è avvenuta e continua ad avvenire, con le ulteriori discriminazioni ed emarginazioni messe in atto con gli ulteriori DL emanati dal Governo quali il 44/2021, il 172/2021, il 221/2021, il 229/2021 e qualsiasi altra fonte normativa, primaria e/o secondaria, che basi il proprio focus sullo stato vaccinale e/o sul possesso della certificazione verde covid-19.

Fatto ancora più grave si è ristretto l'uso della certificazione verde covid-19 (stravolgendo il quadro normativo europeo) ai soli casi di guarigione e vaccinazione per accedere ai luoghi di lavoro.

Sei sano e hai necessità o desiderio di lavorare allora DEVI vaccinarti, una chiara estorsione / ricatto.

Norme che, in quanto discriminanti, dovevano trovare immediata disapplicazione da parte delle varie istituzioni e dei singoli dirigenti pubblici che, invece, le hanno sistematicamente applicate, in danno dei cittadini non vaccinati, perpetrando così la più vasta opera di discriminazione ed emarginazione sociale dopo quelle della Germania del 1935 e del Sudafrica del 1948.

In più, emerge, dall'analisi del documento AIFA, la grave violazione del Codice di Norimberga, in materia di sperimentazione oltretutto in materia di tutela della salute e del paziente e la violazione della **Dichiarazione universale sul genoma umano** di UNESCO.

Giova evidenziare come nei documenti informativi di Comirnaty (Pfizer), distribuiti da AIFA, si legge che sono presenti due eccipienti: ALC-0315 e ALC-0195 prodotti entrambi da *Echelon Biosciences Inc*.

Echelon Biosciences Inc nella propria documentazione tecnica degli eccipienti, scrive:

ALC-0159 is a PEGylated lipid which has been used to form lipid nanoparticles for delivery of RNA. ALC-0159 is one of the components in the BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 in addition to ALC-0315, DSPC, and cholesterol. **This product is for research use only and not for human use.**

ALC-0315 is an ionizable lipid which has been used to form lipid nanoparticles for delivery of RNA. ALC-0315 is one of the components in the BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 in addition to ALC-0159, DSPC, and cholesterol. **This product is for research use only and not for human use.**

<<Questo prodotto è solo per uso di ricerca e non per uso umano.>>

A questo punto è evidente che la popolazione vaccinata è oggetto di sperimentazione medica.

Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto _____ sporge formale

DENUNCIA – QUERELA

nei confronti di MARIO DRAGHI, FEDERICO D'INCÀ, VITTORIO COLAO, RENATO BRUNETTA, MARIANELLA GELMINI, MARIA ROSARIA CARFAGNA, FABIANA DADONE, ELENA BONETTI, ERIKA STEFANI, MASSIMO GARAVAGLIA, LUIGI DI MAIO , LUCIANA LAMORGESE, MARTA CARTABIA, LORENZO GUERINI, DANIELE FRANCO, GIANCARLO GIORGETTI, STEFANO PATUANELLI, ROBERTO CINGOLANI, ENRICO GIOVANNINI, ANDREA ORLANDO, PATRIZIO BIANCHI, MARIA CRISTINA MESSA, DARIO FRANCESCHINI, ROBERTO SPERANZA e nei confronti di eventuali altre persone che verranno ritenute responsabili, per il reato di cui agli art. 661 c.p., art. 604-bis .c.p. e art. 629 c.p , nonché per gli ulteriori illeciti penalmente rilevanti che verranno ravvisati dalla S.V. Ill.ma.

Chiede altresì ai sensi dell'art. 408, co. II, c.p.p., di essere informato circa l'eventuale archiviazione del procedimento, alla quale sin da ora ci si oppone, nonché, ai sensi dell'art. 406, co. III, c.p.p., di essere informato circa l'eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari.

Con riserva di costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza delle predette condotte.

Con riserva, altresì, di indicare ulteriori documenti e mezzi istruttori che si rendessero necessari ai fini dell'accertamento dei fatti denunciati.

Con osservanza.

Luogo e data: _____

Firma _____